

FOCUS | I DECRETI DELL'ESTATE

Per gli statali pensione con uscite rigide

Servizi ▶ pagine 28 e 29



FOCUS

4 | I decreti dell'estate

Incarichi

Nel pubblico niente consulenze a soggetti posti in quiescenza

STATALI IN PENSIONE CON «USCITE» RIGIDE

Il Dl Pa taglia il lavoro «lungo» e conferma la risoluzione unilaterale

Fabio Venanzi

Abolizione del **trattenimento in servizio, risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e divieto di conferire **incarichi dirigenziali** a soggetti collocati in quiescenza.

Sono alcune delle novità contenute nel Dl 90/14 - convertito in legge la scorsa settimana - per migliorare l'efficienza nella Pa e negli uffici giudiziari, innestandosi peraltro su altre novità degli ultimi anni (si veda a pagina 32). Nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si veda il Sole 24 Ore dell'8 agosto). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (66 anni 3 mesi). In funzione di quale requisito risulterà prima perfezionato il rapporto di lavoro si internderà risolto senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

L'articolo 16 della riforma Amato (Dlgs 503/92) aveva introdotto tale facoltà per anticipare il pensionamento e rin-

viare la relativa spesa. Nel corso degli anni diversi interventi normativi sono stati, però, attuati sull'articolo 16. In principio, se il dipendente ne chiedeva l'applicazione, la concessione da parte dell'ente era obbligatoria, mentre successivamente (dal 31 maggio 2010) fu previsto che se l'ente concedeva il trattenimento, esso costituiva nuova assunzione.

I trattenimenti già in essere cesseranno la loro efficacia dal 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Per il comparto scuola, stante la specificità del settore e per salvaguardare la continuità didattica, i trattenimenti cesseranno, tuttavia, il prossimo 31 agosto. La norma generale trova poi una limitazione per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Per costoro, se hanno i requisiti, il trattenimento potrà arrivare fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza naturale, se prevista in data anteriore.

Il nuovo decreto ha eliminato il riferimento temporale per quanto riguarda le risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni nei confronti del

proprio personale in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata. Prima della riforma gli enti avrebbero potuto esercitare la risoluzione fino al 31 dicembre 2014. Le Pa, con decisione motivata e con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, possono - a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato come disciplinato dal decreto Salva Italia (Dl 201/11) - risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui dovessero operare le penalità (1%-2% sulle quote retributive) per pensionamenti con età inferiori a 62 anni, gli enti dovranno attendere il raggiungimento di tale età o comunque un periodo sufficiente a far sì che le decurtazioni non trovino più applicazione. Salvi dalla risoluzione in parola sono il personale di magistratura, i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre troverà applicazione ai dirigenti medici e

del ruolo sanitario non prima del 65° anno di età.

Stretta anche al conferimento degli incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni, nonché gli enti inseriti nel conto economico consolidato della Pa così come individuati dall'Istat, le autorità indipendenti e la Consob non potranno attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli stessi soggetti non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola e degli enti e società da esse controllati. Salvi i componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, nonché di enti aventi natura associativa. Gli incarichi e le collaborazioni sono tuttavia consentiti a titolo gratuito e per la durata massima di un anno. Non sono previste né proroghe, né rinnovi e i rimborsi spese eventualmente corrisposti dovranno essere rendicontati. Tali disposizioni troveranno comunque applicazione agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014).

1 | MOBILITÀ DEI DIPENDENTI

Spostamento obbligato entro un'area di 50 km

**Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

Il Governo, viste le ristrettezze di bilancio, risponde alle richieste di nuove assunzioni potenziando la mobilità dei dipendenti, di cui individua tre tipi. La prima è la mobilità volontaria, in cui assume rilievo la richiesta del dipendente di essere trasferito. Preliminarmente l'amministrazione deve fissare i requisiti e le competenze richieste. Il testo originario del decreto legge, al contrario, imponeva l'individuazione dei criteri di scelta. Bisognerà, quindi, procedere a una immediata revisione della regolamentazione sulla mobilità per recepire le novità introdotte dalla legge di conversione. In tale regolamentazione si deve prevedere, altresì, l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente di un apposito avviso per almeno 30 giorni. Il termine può essere anche superiore e possono essere individuati ulteriori mezzi di informazione per la pubblicità del bando.

L'ente definisce anche soggetti, modalità e tempi per l'individuazione del dipendente pubblico idoneo a ricoprire il posto vacante; dipendente che deve già possedere una qualifica corrispondente a tale posto ed essere munito dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Il secondo e il terzo tipo di mobilità si possono definire obbligatori, in quanto si

Tre opzioni**01 | LA SCELTA**

Il Dl sulla Pa individua tre tipi di mobilità dei dipendenti, una sola delle quali facoltativa

02 | LIMITAZIONI

Le mobilità obbligatorie non operano se il dipendente ha figli minori di tre anni, diritto al congedo parentale o ai tre giorni di permesso di cui alla legge 104/92

prescinde dall'assenso del dipendente. Può avvenire all'interno della stessa amministrazione o fra due enti diversi, previo accordo fra gli stessi. In questi casi, però, il trasferimento deve avvenire nello stesso comune oppure a una distanza dalla sede di servizio non superiore a 50 chilometri. Anche in queste fattispecie è necessario che l'ente, per garantire la massima trasparenza e oggettività, fissi preliminarmente i criteri con cui vengono individuati i dipendenti da trasferire e le modalità con le quali si procede alla individuazione dell'amministrazione con cui stipulare l'accordo. Un'ultima tipologia di mobilità dei lavoratori prescinde anche dalla volontà degli enti interessati ed è decisa con decreto del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, consultate le organizzazioni sindacali e previa intesa in sede di conferenza unificata.

Le mobilità per le quali non è previsto il consenso del lavoratore non operano nel caso di dipendente con figli minori di tre anni, con diritto al congedo parentale o quando il lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 104/92.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri focus**Martedì 12 agosto****Credito d'imposta**

I primi tre appuntamenti delle guide del Sole 24 Ore dedicati ai decreti dell'estate, usciti nelle giornate di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto sono stati dedicati al Dl competitività. In particolare, nel primo appuntamento sono state prese in esame le regole sul credito d'imposta per gli investimenti in impianti.

Mercoledì 13 agosto**Incentivi fiscali**

Nelle due pagine di mercoledì scorso sono state approfondite, invece, le tematiche relative agli altri incentivi fiscali.

Giovedì 14 agosto**Diritto societario**

Il terzo appuntamento di ieri ha riguardato le regole che sono destinate al diritto societario. A partire dal taglio ai controlli per le società a responsabilità limitata per arrivare al voto plurimo



4 | INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

Tetto alla quota del 2% sull'importo base di gara

■ Riscritta la disciplina sugli incentivi per la progettazione, per i quali le Pa devono costituire un apposito fondo, con conseguente necessità di riportare la materia in sede di contrattazione decentrata integrativa per una revisione dei criteri e delle modalità di riparto. Poi si dovrà rimettere mano al regolamento interno degli incentivi, il quale dovrà fissare la percentuale effettiva dell'incentivo nell'ambito del tetto da destinare al fondo stabilito dalla norma, pari al 2% dell'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Due criteri da tener presenti nella individuazione della percentuale sono suggeriti dalla stessa disposizione, ossia l'entità e la complessità dell'opera da realizzare, ma viene esplicitato che vanno escluse le manutenzioni. I beneficiari sono gli stessi del passato: il responsabile del procedimento e gli incaricati

della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori. Ma a questi dipendenti va l'80% dell'incentivo stabilito, mentre il 20% va destinato all'acquisto di beni e tecnologie per la progettazione interna. Il regolamento deve prevedere come suddividere l'importo fra

Nel testo

01 | SVOLTA

Riscritta la disciplina sugli incentivi per la progettazione, per i quali bisognerà rimettere mano al regolamento interno

02 | RIPARTIZIONE

Ai dipendenti l'80% dell'incentivo, mentre il 20% va destinato all'acquisto di beni e tecnologie per la progettazione interna

gli aventi diritto all'incentivo, con riduzione delle somme a disposizione se alcune fasi della progettazione sono affidate all'esterno. Vengono, altresì, introdotti tre parametri per il riparto: la responsabilità che il dipendente si assume, i tempi e i costi di realizzazione dell'opera previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il mancato rispetto di tempi e costi deve comportare una riduzione del compenso nella misura stabilita dal regolamento.

Ridotto il tetto complessivo del compenso a livello di singolo dipendente: si passa da un importo pari al trattamento economico complessivo lordo annuo al suo 50%, considerando anche le somme riconosciute per il medesimo titolo da altre amministrazioni. Tra i beneficiari vanno esclusi i dirigenti per il principio di onnicomprensività della loro retribuzione. Il regolamento dovrà tener conto di questa previsione quando disciplina il riparto delle somme a disposizione, destinando a economie di bilancio gli importi previsti per i beneficiari con qualifica dirigenziale.

T. G.
Mi. Za.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patto di stabilità

Il tetto alla spesa del personale tarato sul triennio 2011-2013

Nel 2015

I versamenti delle imprese alle Cciao tagliati del 35%

Stazioni appaltanti

Sanzioni al concorrente che omette le dichiarazioni indispensabili

2 | POLITICHE OCCUPAZIONALI

Si ampliano gli spazi per nuove assunzioni

Arturo Bianco

Per aumentare la possibilità delle Pa e, in particolare dei Comuni e delle Regioni, di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato il Dl 90/14 contiene numerosi interventi.

Si abroga, anzitutto, il divieto di dare corso ad assunzioni per gli enti con un rapporto tra spesa del personale e corrente superiore al 50 per cento. Il che determinerà in Sicilia la stabilizzazione di buona parte degli oltre 20mila precari. Importante è la scelta di assumere, dal 2014, come tetto alla spesa del personale negli enti soggetti al patto di stabilità, quello medio del triennio 2011-13 e non più quello dell'anno precedente. Il che determina il superamento del vincolo alla progressiva riduzione della spesa del personale in favore - come già avveniva per gli enti non soggetti al patto con il riferimento al 2008 -

dell'ancoraggio a una base certa. Così viene tolto un pesante vincolo alle assunzioni: spesso con gli oneri da esse determinate si finiva con il superare il tetto della spesa del personale dell'anno precedente, per cui esse venivano subordinate alla realizzazione di risparmi ulteriori, quali quelli determinati da nuove cessazioni.

Le regole

01 | SVOLTA

Il Dl 90/14 contiene molte disposizioni volte ad aumentare la possibilità delle Pa di assumere nuovo personale

02 | STABILIZZAZIONI

Abrogato il divieto di assunzioni per gli enti con un rapporto fra spesa del personale e corrente superiore al 50%

La possibilità di effettuare assunzioni viene, inoltre, accresciuta. Per quelle a tempo indeterminato il tetto è fissato non più nel 40% della spesa del personale cessato, ma nel 60% per il biennio 2014-15, nell'80% per il biennio 2016-17 e nel 100% dal 2018. Per gli enti in cui il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è inferiore al 25% il tetto alle assunzioni a tempo indeterminato sale allo 80% per il 2014 e al 100% dal 2015. In controtendenza rispetto a queste scelte si colloca, invece, il superamento delle deroghe in tema d'incidenza sulla spesa per le nuove assunzioni dei vigili e del personale da utilizzare nelle funzioni servizi sociali e pubblica istruzione.

Aumentano, infine, le possibilità di ricorrere anche alle assunzioni flessibili. Non sono incluse nel relativo tetto alla spesa gli oneri per Lsu, Lpu e cantieri di lavoro finanziati da altri soggetti. E, soprattutto, si può superare il tetto del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 in tutti gli enti in cui viene rispettato il vincolo alla spesa del personale. Vi sono, inoltre, deroghe al tetto di spesa complessivo per quelle dei vigili nei piccoli Comuni turistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 | SEGRETARI COMUNALI

Ridotti i compensi per i diritti di rogito

I compensi dei segretari comunali e provinciali sono ridotti dalle limitazioni introdotte alla fruizione del diritto di rogito. Il testo della legge di conversione è meno duro rispetto alla previsione iniziale, la quale disponeva l'abrogazione di questo compenso che i segretari hanno fin qui percepito in misura molto differenziata e i cui costi sono a carico dei privati. La disposizione pone dei dubbi di legittimità sia per la possibile lesione del principio di eguaglianza, sia perché essa incide su un ambito attualmente disciplinato dal contratto nazionale. Con questa disposizione affluiranno ai Comuni più risorse, obiettivo che, unitamente alla «calmierazione» dei compensi che hanno «un adeguato rilievo» dei segretari, il Governo - come si legge nella relazione illustrativa - ha voluto perseguire. Restando tutti i proventi ai Comuni, vengono però anche chiusi i canali di finanziamento della ex Agenzia

dei segretari e della formazione. Questi finanziamenti possono essere recuperati con tagli ai trasferimenti ai Comuni, ma si perde la destinazione specifica alla formazione dei segretari, attività assai importante che rischia di essere penalizzata.

I punti centrali della nuova disciplina sono due. In primo luogo sono esclusi dalla fruizione del compenso i segretari che svolgono la loro

Doppia decisione

01 | LA DECISIONE

Scendono i compensi dei segretari comunali sul diritto di rogito. Tetto abbassato da 1/3 a 1/5 del trattamento economico

02 | L'ESCLUSIONE

Esclusi dal compenso i segretari che svolgono attività in enti con dirigenti o che hanno qualifica dirigenziale

attività negli enti con i dirigenti e quelli che hanno una qualifica dirigenziale. Dal testo della disposizione si trae la conclusione che nei Comuni privi di dirigenti il compenso sia dovuto a tutti i segretari e che nei Comuni con i dirigenti sia dovuto solo ai segretari senza qualifica dirigenziale. La disposizione solleva un dubbio applicativo rilevante: chi sono i segretari che hanno la qualifica dirigenziale? Non vi sono infatti disposizioni né contrattuali, né legislative che lo stabiliscono.

La seconda limitazione si concretizza con la fissazione di un tetto abbassato da 1/3 del trattamento economico in godimento a 1/5. Tale limitazione è, in parte, bilanciata dal fatto che il tetto non sembra doversi più calcolare sul 75% degli incassi ma su tutto quanto i privati hanno versato al Comune per queste attività.

I compensi maturati per le attività svolte fino al 24 giugno, cioè al giorno precedente l'entrata in vigore del decreto, devono essere corrisposti. Le nuove regole si completano con la previsione che l'attività di rogito, che in precedenza era una possibilità, deve essere necessariamente svolta su richiesta dell'ente.

Ar. Bi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5 | GARE E INCARICHI

Fascicoli più scarni per abbreviare le liti

Guglielmo Saporito

La legge di conversione del Dl 90/14 incentiva l'informatica nel processo amministrativo, prevedendo inoltre un'abbreviazione dei termini per concludere le liti in circa due mesi. Quest'ultima novità riguarda il settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui più si percepiva l'esigenza di rapidità.

Alle disposizioni sulla posta certificata e sulla informatizzazione si aggiunge l'innovazione su forme e quantità degli atti giudiziari. Si tratta di limiti nelle liti in materia di gare e incarichi professionali di progettazione, in cui già ci sono tempi accelerati con cadenze di poche decine di giorni. L'articolo 40 prevede ora che il processo non debba eccedere una consistenza standard, individuata in poche decine di pagine. Si tratta quindi del primo tentativo nella giustizia nazionale di condizionare le modalità di difesa. Finora gli eccessi

potevano essere sanzionati unicamente in udienza dal giudice, o in sentenza con generiche misure pecuniarie senza tuttavia che eventuali eccessi, divagazioni, ridondanze potessero influire negativamente sulle sorti della lite. L'articolo 40 del decreto è innovativo perché impedisce di valutare tutto ciò che è scritto in eccedenza rispetto le pagine

Le condizioni

01 | LA SCELTA

Il Dl 90/14 introduce nuovi limiti nelle liti in materia di gare e incarichi professionali di progettazione

02 | IL PALETTO

Prevista una «consistenza standard» di pagine, oltre cui viene impedito di valutare tutto quanto scritto in eccedenza

consentite, indipendentemente dalla fondatezza delle affermazioni, con l'aggravante che nemmeno il giudice d'appello può interessarsi di ciò che risulta graficamente collocato nelle pagine eccedenti. Sistemi analoghi sono già collaudati nelle offerte di gara, limitate quantitativamente per evitare descrizioni eccessivamente dettagliate, ma se le preclusioni trasmigrano negli atti giudiziari rischiano di limitare le possibilità di difesa, cioè diritti di specifica e incompressibile consistenza.

Nel settore delle gare pubbliche l'articolo 39 introduce un meccanismo per limitare le liti dovute a escursioni per irregolarità formali: si prevede, infatti, che il concorrente escluso per mancanza, incompletezza o irregolarità di dichiarazioni e di elementi richiesti dal bando, possa essere ammesso alla gara previo pagamento di una sanzione pecuniaria.

Altre innovazioni nella legge riguardano la cauzione che accompagna i provvedimenti cautelari in materia di appalti: questo contrappeso processuale, di matrice economica, diventa facoltativo e non più obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6 | CAMERE DI COMMERCIO

Scattano i tagli sui diritti annuali

Alessandro Selmin

La legge di conversione del Dl 90/14, con una prima riduzione del diritto annuale versato dalle imprese, avvia l'attuazione di uno degli obiettivi prioritari posti dal Governo nell'ambito della riforma delle Camere di commercio.

L'articolo 28 del decreto ha optato per una riduzione progressiva del diritto annuale, che nel 2015 sarà del 35%, nel 2016 del 40% e nel 2017 del 50 per cento. Di fatto si è accolta la proposta indicata nel documento di revisione della spesa varato dal commissario Cottarelli il 13 marzo 2014.

Considerato che dal conto economico 2012 di tutte le 105 Camere pubblicato dall'Istat l'entrata per il diritto annuale è stata di quasi 1,2 miliardi, il risparmio nel 2015 per il sistema delle imprese sarà di circa 420 milioni. Nel decreto si precisa che la riduzione progressiva si interromperà nel momento della «eliminazione» del diritto, che dovrebbe avvenire

con l'entrata a regime della normativa di riordino delle Camere delineato, in sintesi, nell'articolo 9 del Ddl 1577 presentato al Senato dal Governo. Il solo interrogativo riguarda la modalità di applicazione del taglio del 35%, ossia se il Governo la applicherà a tutti gli importi previsti nel 2014 per le diverse tipologie di imprese oppure,

Meno oneri

01 | NEL TESTO

Nell'articolo 28 del Dl 90/14 si stabilisce che il diritto camerale annuale a carico delle imprese scenderà del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017

02 | L'OBBLIGO

Imposta anche una revisione degli attuali diritti di segreteria

com'è sua facoltà in base alla legge 580/93, coglierà l'occasione per modulare la riduzione degli importi. L'articolo 28 impone inoltre una revisione degli attuali livelli dei diritti di segreteria versati soprattutto per le pratiche, i certificati, le visure e delle tariffe per i servizi richieste dalle Camere (ad esempio per i controlli metrologici). L'entrata più consistente è fornita dai diritti, che nel 2012 sono ammontati a 263 milioni. Diritti e tariffe saranno fissati sulla base dei costi standard sui quali dovranno incidere, ovviamente con beneficio per gli utenti, le operazioni di accorpamento delle Camere e delle loro aziende speciali e lo svolgimento di servizi in forma associata.

La riduzione del 35% non inciderà sui servizi obbligatori forniti dalle Camere a tutte le imprese, ai professionisti, ai cittadini e alle altre pubbliche amministrazioni. Si imporrà, invece, un ridimensionamento e una razionalizzazione di diversi tipi di iniziative facoltative di promozione del territorio che ciascuna Camera organizza in autonomia direttamente o tramite sovvenzioni a soggetti privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incorporate le funzioni dell'Autorità contratti

Appalti pubblici, più forte l'Autorità anticorruzione

Alberto Barbiero

L'autorità anticorruzione acquisisce un ruolo più forte nelle attività di vigilanza sugli appalti pubblici, mentre le stazioni appaltanti devono sanzionare i concorrenti che partecipano alle gare omettendo dichiarazioni indispensabili.

Con la conversione del decreto legge 90/14 l'autorità nazionale anticorruzione incorpora l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, assumendone le funzioni.

L'Anac ha peraltro la possibilità di combinare le proprie attività in materia di anticorruzione con quelle di vigilanza sugli appalti, potendo peraltro acquisire elementi specifici anche da segnalazioni di illeciti.

In questa prospettiva risulta particolarmente importante l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di trasmettere all'autorità le varianti superiori al 10% dell'importo originario del contratto per gli appalti soprastaglia e all'osservatorio regionale per quelli sottosoglia.

L'autorità ha anche com-

piti specifici in ordine agli appalti di Expo 2015, ma che ne configurano l'intervento straordinario anche in relazione ad altri macroprocessi: l'articolo 32 consente, infatti, l'intervento su imprese appaltatrici o concessionarie di lavori che siano coinvolte in fatti corruttivi.

Il decreto di riforma della Pubblica amministrazione introduce elementi di notevole impatto anche nelle regole procedurali delle gare di appalto. L'articolo 39 stabilisce, infatti, che quando un concorrente non renda una o più delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ordine generale oppure le renda in modo incompleto o con irregolarità essenziali, la stazione appaltante lo deve sanzionare e deve richiedergli di produrre la dichiarazione mancante, di completarla o di sanare gli elementi irregolari.

La sanzione deve essere esplicitamente indicata dall'amministrazione nel bando, con determinazione del valore compresa tra l'uno per mille e l'uno per cento della base d'asta, dovendo peraltro considerare che è pre-

visto comunque un tetto massimo di 50mila euro.

Per rimediare alle dichiarazioni mancanti, incomplete o con irregolarità essenziali la stazione appaltante concede all'operatore economico un termine non superiore a dieci giorni: qualora gli elementi dovuti non siano resi entro tale scadenza, l'amministrazione esclude il concorrente.

La disposizione è peraltro applicabile a tutte le tipologie di dichiarazioni sostitutive che devono essere rese in gara in base alla legge o al disciplinare, quindi risulta applicabile alle modalità dichiarative di tutti i requisiti (compresi quelli di partecipazione).

Le stazioni appaltanti, in tal senso, dovranno distinguere chiaramente le dichiarazioni sostitutive da quelle di impegno o di conoscenza (spesso mescolate impropriamente nei bandi di gara), facendo rientrare solo le prime nel sistema sanzionatorio introdotto nel codice dei contratti. Inoltre, le amministrazioni devono chiarire nei bandi anche quali siano gli elementi essenziali che comportano

l'applicazione del particolare sistema sanzionatorio.

L'articolo 23-ter sposta al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi, nonché al 1° luglio 2015 per i lavori, l'obbligo, per i Comuni non capoluogo, di gestire gli appalti mediante ricorso a centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti presso le Province, unioni di Comuni o accordi con altri Comuni.


La disposizione salvaguarda le procedure avviate alla data di entrata in vigore del Dl 90/14 e stabilisce anche un'importante eccezione applicativa per i Comuni colpiti dal sisma d'Abruzzo e da quello dell'Emilia-Romagna.

Per tutti i Comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 10mila abitanti, una volta entrata a regime la disposizione comportante gli obblighi aggregativi, sarà comunque possibile procedere autonomamente ad acquisizioni di beni, servizi e lavori entro i 40mila euro, mentre i Comuni di minori dimensioni dovranno in ogni caso procedere con le forme aggregate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONITORAGGIO

Nel caso di Expo 2015 la struttura potrà intervenire su imprese appaltatrici o concessionarie di lavoro coinvolte in fatti corruttivi



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.